



COMUNE DI PONTERANICA
Provincia di Bergamo

Approvato con
Delibera del Consiglio
Comunale n. 14
Del 17/04/2024

**REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA
DELLA TARIFFA SUI RIFIUTI CORRISPETTIVA
(TARI)**

INDICE

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Articolo 2 - IL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI

Articolo 3 - GESTIONE E CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI

Articolo 4 - LOCALI E AREE SCOPERTE SOGGETTI ALLA TARIFFA

Articolo 5 - SOGGETTO ATTIVO

TITOLO II – PRESUPPOSTO E SOGGETTI PASSIVI

Articolo 6 - PRESUPPOSTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TARIFFA

Articolo 7 - SOGGETTI PASSIVI

Articolo 8 - ESCLUSIONE PER INIDONEITA' A PRODURRE RIFIUTI

Articolo 9 - ESCLUSIONE DALL'OBBLIGO DI CONFERIMENTO

Articolo 10 - ESCLUSIONE PER PRODUZIONE DI RIFIUTI NON CONFERIBILI AL PUBBLICO SERVIZIO

Articolo 11 - SUPERFICIE DEGLI IMMOBILI

TITOLO III – TARIFFE

Articolo 12 - PIANO FINANZIARIO

Articolo 13 - ARTICOLAZIONE DELLA TARIFFA

Articolo 14 - DETERMINAZIONE E APPROVAZIONE DELLA TARIFFA

Articolo 15 - PERIODI DI APPLICAZIONE DELLA TARIFFA

Articolo 16 - TARIFFA PER LE UTENZE DOMESTICHE

Articolo 17 - OCCUPANTI LE UTENZE DOMESTICHE

Articolo 18 - TARIFFA PER LE UTENZE NON DOMESTICHE

Articolo 19 - CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE

Articolo 20 – SISTEMI DI MISURAZIONE PUNTUALE E COMMISURAZIONE DEL SERVIZIO RESO

Articolo 21 – SOGLIA MINIMA DI CONFERIMENTO DEL RIFIUTO INDIFFERENZIATO

Articolo 22 - SCUOLE STATALI

Articolo 23 - TARIFFA GIORNALIERA

Articolo 24 - TRIBUTO PROVINCIALE

TITOLO IV – RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI

Articolo 25 - RIDUZIONI PER LE UTENZE DOMESTICHE

Articolo 26 - RIDUZIONI PER LE UTENZE NON STABILMENTE ATTIVE O TEMPORANEE

Articolo 27 - RIDUZIONI PER IL RECUPERO

Articolo 28 – AGEVOLAZIONI PER L’AVVIO A RICICLO DEI RIFIUTI URBANI

Articolo 29 – RIDUZIONI DELIBERATE DAL COMUNE

Articolo 30 - AGEVOLAZIONI

TITOLO V – DICHIARAZIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE

Articolo 31 - CONTENUTO E PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE

Articolo 32 - PASSAGGIO DEI DATI

Articolo 33 – CONTROLLO

Articolo 34 - SANZIONI

Articolo 35 - FATTURAZIONE E RISCOSSIONE

Articolo 36 – MODALITA’ DI VERSAMENTO E SOLLECITO DI PAGAMENTO

Articolo 37 - INTERESSI

Articolo 38 - RIMBORSI

Articolo 39 - SOMME DI MODESTO AMMONTARE

Articolo 40 – CONTESTAZIONI

Articolo 41 – CONTENZIOSO ED AUTOTUTELA

Articolo 42 – ENTRATA IN VIGORE E PRIMA APPLICAZIONE

Articolo 43 – RINVIO ED ALTRE DISPOSIZIONI DI LEGGE

Allegati

All. A: Categorie di utenze non domestiche

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento, approvato dal Comune nell'ambito della potestà prevista all'art. 1, comma 668, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale pluriennale dello Stato. Legge di stabilità 2014) e all'art. 52 del D.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali), disciplina la Tariffa Rifiuti avente natura corrispettiva (di seguito TCP o Tariffa) e la sua applicazione, sulla base di un servizio di gestione integrata dei rifiuti reso con modalità conformi al decreto 20 aprile 2017 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (Criteri per la realizzazione da parte dei comuni di sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico o di sistemi di gestione caratterizzati dall'utilizzo di correttivi ai criteri di ripartizione del costo del servizio, finalizzati ad attuare un effettivo modello di tariffa commisurata al servizio reso a copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani).
2. L'entrata qui disciplinata ha natura corrispettiva, così come previsto dai commi 667 e 668 dell'art. 1 della citata Legge n. 147 del 27.12.2013.
3. La tariffa di cui sopra è soggetta ad Iva, ai sensi dell'art.14 del decreto-legge 6 dicembre 2011 n.201, avendo natura corrispettiva.
4. La tariffa TARI è conforme alle disposizioni contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
5. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

Articolo 2

IL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI

1. Ai sensi dell'art. 1 dell'Allegato A alla Delibera ARERA 443/2019, il Servizio integrato di gestione comprende il complesso delle attività volte ad ottimizzare la gestione dei rifiuti urbani, (indipendentemente dalla classificazione che assumono durante il loro percorso) vale a dire: l'attività di raccolta e trasporto; l'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani; l'attività di trattamento e recupero; l'attività di spazzamento e lavaggio strade, nonché l'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti.
2. Sono considerate attività esterne al ciclo integrato dei rifiuti urbani tutte quelle attività che, anche qualora siano state incluse nella concessione di affidamento del servizio di gestione integrata del ciclo dei rifiuti, ai sensi della normativa vigente, non possono essere incluse nel perimetro sottoposto a regolazione, come definito all'interno dell'articolo 1 dell'Allegato A alla Delibera ARERA 443/2019.
3. Il servizio è svolto dal Gestore individuato dal Comune secondo le modalità indicate nel Contratto di servizio stipulato fra gli stessi e i suoi allegati.
4. Il servizio di gestione integrata dei rifiuti si ispira a criteri di efficienza, efficacia ed economicità ed alla gerarchia di cui all'art. 179 comma 1 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (prevenzione, preparazione per il riutilizzo, riciclaggio, recupero di altro tipo - es. recupero di energia -, smaltimento).
5. Il servizio è reso secondo modalità che consentano di misurare, in peso o in volume, per ciascuna utenza, almeno la quantità di rifiuto urbano residuo conferito ai fini dell'applicazione del corrispettivo.

6. Il servizio di gestione integrata dei rifiuti è disciplinato dalla normativa statale, regionale, dal Contratto di servizio stipulato fra il Comune e il Gestore e dalla Carta dei Servizi, oltre alle disposizioni previste dal presente Regolamento e dalla legge 27 dicembre 2013, n. 147, nonché dagli atti emanati dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA).

Articolo 3

GESTIONE E CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI

1. La gestione dei rifiuti urbani comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani e costituisce un servizio di pubblico interesse, svolto sull'intero territorio comunale.
2. Il servizio è disciplinato dalle disposizioni del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152, come modificato dal D.Lgs. 116/2020 e successive modificazioni ed integrazioni, dal regolamento comunale di igiene urbana e gestione dei rifiuti, nonché dalle disposizioni previste nel presente regolamento.

ART. 4

LOCALI E AREE SCOPERTE SOGGETTI ALLA TARIFFA

1. Sono soggetti alla TARI tutti i locali comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, chiusi da ogni lato verso l'esterno qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, suscettibili di produrre rifiuti urbani, insistenti nel territorio del Comune. Si considerano soggetti alla tariffa tutti i locali predisposti all'uso, anche se di fatto non utilizzati, come quelli dotati di almeno un'utenza attiva ai servizi di rete (acqua, calore, telefono, energia elettrica, gas ...) o di arredamento e, per i locali ad uso non domestico, quelli forniti di impianti, attrezzature ovvero nei quali è ufficialmente assentito l'esercizio di un'attività.
2. Sono altresì soggette alla tariffa tutte le aree scoperte occupate o detenute, a qualsiasi uso adibite, la cui superficie insiste nel territorio comunale, suscettibili di produrre rifiuti urbani, escluse quelle aventi destinazione accessoria o pertinenziale a locali a loro volta assoggettati al prelievo.
3. Si intendono per
 - a) locali, qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, chiusa da ogni lato verso l'esterno, qualunque sia la loro destinazione d'uso anche se non conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie;
 - b) aree scoperte, sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie, balconi, terrazze, campeggi, dancing e cinema all'aperto, parcheggi;
 - c) aree scoperte pertinenziali o accessorie, le aree a verde, come parchi e giardini; i cortili; i posti auto scoperti; i balconi, le terrazze, i portici e simili in quanto non chiusi da ogni lato e quindi non definibili "locali".
 - d) aree scoperte operative, le aree scoperte sulle quali si svolge una specifica attività, idonea a dar luogo ad un'autonoma produzione di rifiuti rispetto a quelli originati sulla cosa "principale", o ad un apprezzabile incremento dei rifiuti prodotti su quest'ultima come ad es. i cortili o le tettoie usati come deposito merci o per lo svolgimento di una parte delle lavorazioni dell'impresa.
 - e) utenze domestiche, le superfici adibite ad uso civile abitazione;
 - f) utenze non domestiche, le restanti superfici, tra cui quelle destinate alle comunità di persone, alle attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e alle attività produttive in genere.

ART. 5
SOGGETTO ATTIVO

1. La TARI è applicata e riscossa dal Gestore su tutto il territorio comunale su cui insiste, interamente o prevalentemente, l'utenza.
2. Per l'utenza che ricade nel territorio di più Comuni, fatti salvi accordi specifici tra i Comuni interessati, si applica il principio della prevalenza rispetto alla superficie totale dell'immobile stesso, fermo restando il divieto di doppia applicazione della Tariffa.
3. Il servizio di gestione integrata dei rifiuti per le situazioni di cui al comma 2 del presente articolo è posto in carico al Comune nel quale è applicato e riscosso il corrispettivo.

TITOLO II – PRESUPPOSTO E SOGGETTI PASSIVI

Articolo 6
PRESUPPOSTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TARIFFA

1. Il presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. Sono escluse dalla TARI le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del Codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.
2. Sono escluse dalla tariffa, ad eccezione delle aree scoperte operative:
 - a) le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, quali i balconi e le terrazze scoperte, i posti auto scoperti, i cortili, i giardini e i parchi;
 - b) le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 c.c. che non siano detenute o occupate in via esclusiva, come androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini.
3. La presenza di arredo oppure l'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonica o informatica costituisce presunzione semplice dell'occupazione o conduzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti. Per le utenze non domestiche la medesima presunzione è integrata altresì dal rilascio da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.
4. Sono esenti le utenze domestiche prive di arredo e servite da utenze condominiali oppure utenze comuni a più unità immobiliari (servizio idrico, servizio gas, altri servizi per i quali non è possibile la cessazione autonoma).
5. La mancata utilizzazione del servizio dei rifiuti urbani o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione della tariffa.

Articolo 7
SOGGETTI PASSIVI

1. La TARI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.
2. L'obbligazione tariffaria sussiste in capo al soggetto dichiarante con vincolo di solidarietà passiva

- tra i componenti del nucleo familiare conviventi o tra coloro che usano in comune le superfici.
3. Per le parti comuni condominiali di cui all'art. 1117 c.c. utilizzate in via esclusiva la tariffa è dovuta dagli occupanti o conduttori delle medesime.
 4. In caso di utilizzo di durata non superiore a sei mesi nel corso del medesimo anno solare, la tariffa è dovuta soltanto dal possessore dei locali o delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso abitazione, superficie.
 5. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della tariffa dovuta per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

Articolo 8

ESCLUSIONE PER INIDONEITA' A PRODURRE RIFIUTI

1. Non sono soggetti alla tariffa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o che non comportano, secondo la comune esperienza, la produzione di rifiuti in misura apprezzabile per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, come a titolo esemplificativo:
 - Per i locali o aree adibite ad uso abitazione:
 - a) balconi, verande, terrazze e porticati non chiusi con strutture fisse;
 - b) solai, sottotetti, cantine, ripostigli, stenditoi, legnaie, sottoscala e tutte le superfici dei locali di servizio, anche se interrati e/o separati dal corpo principale del fabbricato, purché le superfici a cui si riferiscono abbiano un'altezza media inferiore a 1,5 metri;
 - c) le unità immobiliari adibite a civile abitazione prive di mobili e suppellettili e sprovviste di contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete;
 - d) i locali stabilmente riservati a impianti tecnologici, quali vani ascensore, centrali termiche o elettriche;
 - e) le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 c.c. escluse quelle condotte o occupate in via esclusiva dai singoli condomini;
 - f) le aree scoperte pertinentziali a civili abitazioni, quali i parcheggi privati, giardini pubblici e privati, orti, aree cortilizie, viali, accesso di locali ad uso domestico;
 - g) fabbricati danneggiati, non agibili, in ristrutturazione, purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione;
 - Per i locali o aree adibiti a uso non domestico:
 - a) gli edifici adibiti in via permanente ed esclusiva all'esercizio di culto religioso ammesso nello stato e le aree scoperte di relativa pertinenza;
 - b) i locali stabilmente riservati a impianti tecnologici, quali vani ascensore, centrali termiche, cabine elettriche, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili;
 - c) per gli impianti di distribuzione dei carburanti: le aree scoperte non utilizzate né utilizzabili perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile; le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi; le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio.
 - d) le superfici destinate al solo esercizio di attività sportiva, ferma restando l'imponibilità delle superfici destinate a usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili;
 - e) i fabbricati danneggiati, non agibili, in ristrutturazione, purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione;
2. Le circostanze di cui al comma precedente devono essere indicate nella dichiarazione originaria o

di variazione ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione quale, ad esempio, la dichiarazione di inagibilità o di inabitabilità emessa dagli organi competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia degli atti abilitativi tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree ai quali si riferiscono i predetti provvedimenti.

3. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse dalla tariffa ai sensi del presente articolo, lo stesso verrà applicato per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione.

Articolo 9

ESCLUSIONE DALL'OBBLIGO DI CONFERIMENTO

1. Sono esclusi dalla tariffa i locali e le aree per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri.

Le condizioni di cui sopra devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione, ed essere riscontrabili in base a idonea documentazione emessa da organo competente.

Articolo 10

ESCLUSIONE PER PRODUZIONE DI RIFIUTI NON CONFERIBILI AL PUBBLICO SERVIZIO

1. Nella determinazione della superficie tassabile delle utenze non domestiche non si tiene conto di quella parte ove si formano di regola, ossia in via continuativa e nettamente prevalente, rifiuti speciali e/o pericolosi, oppure sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
2. Per fruire dell'esclusione prevista al comma precedente, gli interessati devono:
 - indicare nella dichiarazione originaria o di variazione il ramo di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.), nonché le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze, indicandone l'uso e le tipologie di rifiuti prodotti (urbani, speciali, pericolosi, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti) distinti per codice CER;
 - dichiarare entro il mese di aprile dell'anno successivo a quello di riferimento i quantitativi di rifiuti prodotti nell'anno, distinti per codici CER, allegando la documentazione attestante lo smaltimento/trattamento presso imprese a ciò abilitate.
3. Non sono, in particolare, soggetti alla tariffa:
 - a) I magazzini funzionalmente ed esclusivamente collegati al processo produttivo dell'attività svolta dall'utenza. Si considerano funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio dell'attività produttiva svolta nelle aree di cui al precedente periodo, i magazzini esclusivamente impiegati per il deposito o lo stoccaggio di materie prime o di prodotti finiti utilizzati o derivanti dal processo produttivo. Restano, pertanto, esclusi dalla detassazione quelli destinati anche solo parzialmente al deposito di prodotti o merci non derivanti dal processo produttivo svolto nelle aree di produzione a cui gli stessi sono collegati o destinati alla commercializzazione o alla successiva trasformazione in altro processo produttivo che non comporti la produzione esclusiva di rifiuti speciali da parte della medesima attività;
 - b) Le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private adibite, come attestato da certificazione del direttore sanitario a: sale operatorie, stanze di medicazione, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili, reparti e sale di degenza che ospitano pazienti affetti da malattie infettive;

- c) Le superfici degli insediamenti industriali, limitatamente alle porzioni di esse dove si svolgono le lavorazioni industriali vere e proprie e soltanto dove è rilevabile la presenza di quegli impianti, macchinari e attrezzature che producono rifiuti speciali, pericolosi e non;
- d) Le porzioni di superficie degli insediamenti artigianali, commerciali e di servizi sulle quali si formano di regola rifiuti speciali, pericolosi per qualità o quantità a quelli urbani ai sensi delle disposizioni di legge vigente in materia.

Articolo 11

SUPERFICIE DEGLI IMMOBILI

1. La superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile alla tariffa è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani. La superficie calpestabile dei locali assoggettabile all'applicazione della tariffa è calcolata escludendo i muri, i pilastri, i balconi e le terrazze. La superficie delle aree esterne assoggettabile alla tariffa è misurata sul perimetro interno delle stesse, al netto di eventuali costruzioni su di esse insistenti; per la sua determinazione si può tenere conto di quella risultante dall'atto di provenienza o dal contratto di affitto, se si tratta di aree di proprietà privata, ovvero dall'atto di concessione se si tratta di aree di proprietà pubblica.
2. Per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo a quello di emanazione di un apposito provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate che attesta l'avvenuta completa attuazione delle disposizioni volte a realizzare l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna, di cui all'art. 1, comma 647, della Legge 27/12/2013, n. 147, la superficie tassabile sarà determinata, a regime, dall'80% della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal D.P.R. 23/03/1998, n.138. All'atto dell'entrata in vigore del predetto criterio, il gestore provvederà a comunicare ai contribuenti interessati la nuova superficie imponibile adottando le più idonee forme di comunicazione e nel rispetto dell'articolo 6 della legge 27 luglio 2000, n. 212.
3. Per le altre unità immobiliari la superficie assoggettabile alla tariffa è costituita da quella calpestabile, misurata al filo interno dei muri, con esclusione di quella parte con altezza minima di m.1,50.
4. Per le utenze domestiche: sono considerati assoggettabili in aggiunta alla superficie dei vani principali, le superfici degli accessori (a titolo esemplificativo: anticamere, ripostigli, corridoi, bagni, disimpegno, soffitte, mansarde e ogni altro locale in cui si può presumere la presenza dell'uomo) così come le superfici dei locali di servizio, anche se interrati e/o separati dal corpo principale del fabbricato (a titolo esemplificativo: cantine, autorimesse, lavanderie, ripostigli e disimpegni).
5. Per le utenze non domestiche sono considerate assoggettabili le superfici di tutti i locali, principali o di servizio destinati all'esercizio delle attività, comprese le autorimesse e i depositi. Sono assoggettabili tutte le aree scoperte a qualsiasi uso adibite, suscettibili di produrre rifiuti urbani.
6. I locali e le aree adibiti ad uso non domestico, al fine dell'attribuzione rispettivamente della parte fissa e della parte variabile, sono accorpati in classi di attività omogenee con riferimento alla loro presuntiva quantità di rifiuti prodotti.
7. Le superfici delle attività eventualmente adibite ad usi diversi da quelli previsti nel succitato elenco vengono associati ai fini dell'applicazione della tariffa alla classe di attività che presenta con essi maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e quindi della connessa produzione di rifiuti.
8. L'assegnazione di un'utenza ad una delle classi previste dal suddetto elenco viene effettuata prendendo a riferimento l'attività effettivamente svolta. Nel caso di più attività svolte nei medesimi locali o aree scoperte e per le quali non sia possibile distinguere quale parte sia

occupata dall'una o dall'altra, per l'applicazione della tariffa si fa riferimento all'attività principale a tal fine dichiarata.

9. Per i distributori di carburante sono di regola soggetti a tariffa i locali, nonché l'area della proiezione al suolo della pensilina, ovvero, in mancanza, una superficie forfetaria pari a 20 mq per colonnina di erogazione.
10. La superficie complessiva è arrotondata al metro quadro superiore se la parte decimale è uguale o maggiore di 0,50; in caso contrario al metro quadro inferiore.

TITOLO III – TARIFFE

Articolo 12 PIANO FINANZIARIO

1. La determinazione delle tariffe avviene in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, ai sensi dell'art. 1, comma 683, della Legge 27/12/2013, n. 147.
2. Dal totale dei costi del piano economico finanziario sono sottratte le seguenti entrate: - il contributo del MIUR per le istituzioni scolastiche statali ai sensi dell'articolo 33 bis del Decreto-legge 31/12/2007, n. 248;
 - le entrate effettivamente conseguite a seguito dell'attività di recupero dell'evasione;
 - le entrate derivanti da procedure sanzionatorie;
 - le ulteriori partite approvate dall'Ente territorialmente competente.
3. Sulla base della normativa vigente, il gestore predispone annualmente il piano economico finanziario, secondo quanto previsto dal MTR di cui alla delibera n. 443/2019 dell'Autorità per regolazione dell'Energia, reti e ambiente (ARERA) e dalle successive deliberazioni in materia adottate dalla predetta Autorità, e lo trasmette all'Ente territorialmente competente.
4. Il piano economico finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, da:
 - a) una dichiarazione, ai sensi del D.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;
 - b) una relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;
5. La procedura di validazione consiste nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del piano economico finanziario e viene svolta dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore.
6. Sulla base della normativa vigente, l'Ente territorialmente competente assume le pertinenti determinazioni e provvede a trasmettere all'Autorità la predisposizione del piano economico finanziario ed i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, o dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, in coerenza con gli obiettivi definiti.
7. L'ARERA, salva la necessità di richiedere ulteriori informazioni, verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa e, in caso di esito positivo, conseguentemente approva. Fino all'approvazione da parte dell'Autorità di cui al comma precedente, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall'Ente territorialmente competente.
8. Tutti gli uffici comunali interessati sono tenuti a fornire tempestivamente le informazioni necessarie per la predisposizione del piano finanziario e della tariffa ed in particolare tutti i costi

sostenuti dall'Ente che per natura rientrano tra i costi da considerare.

Articolo 13

ARTICOLAZIONE DELLA TARIFFA

1. La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica.
2. L'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa sono ripartiti tra le utenze domestiche e non domestiche secondo criteri razionali. A tal fine, i rifiuti riferibili alle utenze non domestiche possono essere determinati anche in base ai coefficienti di produttività Kd di cui alle tabelle 4a e 4b, all. 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
3. La percentuale di ripartizione di cui al comma 2 viene stabilita con deliberazione del Consiglio Comunale in sede di approvazione annuale delle tariffe.

Articolo 14

DETERMINAZIONE E APPROVAZIONE DELLA TARIFFA

1. La tariffa corrispettiva è commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione pecuniaria.
2. Le tariffe della TARI sono approvate annualmente dal Consiglio comunale entro il termine fissato da norme statali, in conformità al piano finanziario di cui all'art. 12. Ai sensi dell'art. 1, comma 169, della Legge 296/2006, le tariffe anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine appena indicato, hanno effetto dal primo gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata deliberazione nel termine, si applicano le tariffe deliberate per l'anno precedente.
3. In deroga a quanto sopra ed alle norme dell'art. 1, comma 169, della Legge 296/2006, le tariffe possono essere modificate, entro il termine stabilito dall'art. 193 del Decreto Legislativo 267/2000, ove necessario per il ripristino degli equilibri di bilancio.
4. La tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per opere e ai relativi ammortamenti, e da una quota variabile, suddivisa in due componenti (quota variabile 1 e quota variabile 2), rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento, di esercizio e di smaltimento.
5. Le tariffe per ogni categoria omogenea sono determinate dal Consiglio Comunale, secondo il rapporto di copertura del 100% dei costi e definiti secondo quanto previsto da ARERA nel Decreto-legge 443/2019/R/rif e s.m.i.:
 - A- parte fissa – a copertura dei costi fissi del servizio;
 - B- quota variabile 1 – a copertura dei costi variabili del servizio. Per alcune tipologie di rifiuto il consiglio comunale in sede di approvazione del piano tariffario può definire dei quantitativi massimi di conferimento presso la stazione ecologica differenziati per utenze domestiche e non domestiche. La quota parte eccedente i quantitativi massimi sarà versata a consuntivo da ciascuna utenza secondo le tariffe individuate nel piano tariffario;
 - C- quota variabile 2 – a copertura dei costi del servizio di smaltimento dei rifiuti urbani indifferenziati. La quota variabile 2 viene addebitata alle singole utenze domestiche e non domestiche in relazione alla effettiva produzione di rifiuto indifferenziato calcolata mediante un sistema di misurazione puntuale dei rifiuti conferiti in coerenza con le disposizioni di cui al DM 20/04/2017. La misurazione puntuale viene effettuata rilevando il volume dei

conferimenti annuali in base al numero di svuotamenti effettuati ed al volume del contenitore dotato di microchip distribuito alle singole utenze (35 lt/40 lt o 120 lt). Alle diverse utenze, distinte per tipologia, viene attribuito un “volume minimo di svuotamenti annuali” a copertura dei costi come individuato dal piano finanziario. La differenza fra il “volume minimo” indicato nel piano tariffario ed il volume conferito nell’anno sarà compensato alle diverse utenze nell’anno successivo.

6. La fornitura standard per le utenze domestica è un bidone da 35 litri/40 litri e per le utenze non domestiche un bidone da 35 litri/40 litri o bidone da 120 litri.
7. Per le categorie di utenze non domestiche ad esclusione dei banchi del mercato, ai quali non viene attribuito alcun volume minimo ma viene addebitato il costo del servizio di raccolta, spazzamento, trasporto e smaltimento dei rifiuti prodotti dai mercati settimanali, il volume minimo è stabilito secondo le differenti tipologie sottoelencate ed in base alle tabelle B e C:

Per le categorie:

Cat.01 -Associazioni, biblioteche, musei, scuole (ballo, guida ecc.)

Cat.02-Cinematografi, teatri;

Cat.03 -Autorimesse, magazzini senza vendita diretta;

Cat.04 -Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi

Cat.05 -Stabilimenti balneari

Cat.06 -Autosaloni, esposizioni

Cat.07 -Alberghi con ristorante

Cat.08 -Alberghi senza ristorante

Cat.09 -Carceri, case di cura e riposo, caserme

Cat.10 -Ospedali

Cat.11 -Agenzie, studi professionali, uffici

Cat.12 -Banche e istituti di credito;

Cat.13 -Cartolerie, librerie, negozi di beni durevoli, calzature, ferramenta

Cat.14 -Edicole, farmacie, pluri-licenza, tabaccai

Cat.15 -Negozi di Antiquariato, cappelli, filatelia, ombrelli, tappeti, tende e tessuti

Tabella B

Superfici	Tipologia di bidone	Volume minimi	Tipologia di bidone	Volume minimi
Da 0 a 500 mq	1 bidone da 35 litri	245,00 litri	1 bidone da 120 litri	4800 litri
Da 501 a 1000 mq.	1 bidone da 35 litri	525,00 litri	1 bidone da 120 litri	4800 litri
Oltre 1001 mq	1 bidone da 35 litri	875,00 litri	1 bidone da 120 litri	4800 litri

Cat.17 -Barbiere, estetista, parrucchiere

Cat.18 -Attività artigianali tipo botteghe (elettricista, fabbro, falegname, idraulico)

Cat.19 -Autofficina, carrozzeria, elettrauto

Cat.20 -Attività industriali con capannoni di produzione

Cat.21 -Attività artigianali con produzione beni specifici

Cat.22 -Osterie, pizzerie, pub, ristoranti, trattorie

Cat.23 -Birrerie, hamburgerie, mense

Cat.24 -Bar, caffè, pasticceria

Cat.25 -Generi alimentari (macelleria, pane e pasta, salumi e formaggi, supermercati)

Cat.26 -Pluri-licenze alimentari e miste

Cat.27 -Fiori e piante, ortofrutta, pescherie, pizza al taglio

Cat.28 -Ipermercati di generi misti

Tabella C

Superfici	Tipologia di bidone	Volume minimi	Tipologia di bidone	Volume minimi
Da 0 a 500 mq	1 bidone da 35 litri	700,00 litri	1 bidone da 120 litri	4800 litri
Da 501 a 1000 mq.	1 bidone da 35 litri	1050,00 litri	1 bidone da 120 litri	4800 litri
Oltre 1001 mq	1 bidone da 120 litri	4800 litri	1 bidone da 120 litri	4800 litri

8. Per i contribuenti che richiedono ulteriori contenitori per il conferimento del rifiuto organico, secco e vetro/lattine (dopo la prima fornitura gratuita) e compostiere (nessuna fornitura gratuita), verrà addebitato nella prima fatturazione disponibile, il costo della fornitura richiesta come da deliberazione tariffaria annuale.
9. Per i contribuenti che richiedono il servizio di raccolta rifiuti ingombranti a domicilio, lo stesso è fatturato come da deliberazione tariffaria annuale e verrà addebitato nella prima fatturazione disponibile.

Articolo 15

PERIODI DI APPLICAZIONE DELLA TARIFFA

1. La componente TARI è dovuta limitatamente al periodo dell'anno, computato in giorni, nel quale sussiste l'occupazione, il possesso o la detenzione dei locali o aree.
2. L'obbligazione pecuniaria decorre dal primo giorno successivo a quello in cui ha avuto inizio l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree e sussiste sino al giorno in cui ne è cessata l'utilizzazione, purché debitamente e tempestivamente dichiarata.
3. Se la dichiarazione di cessazione è presentata in ritardo si presume che l'utenza sia cessata alla data di presentazione, salvo che l'utente dimostri con idonea documentazione la data di effettiva cessazione.
4. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, in particolare nelle superfici e/o nelle destinazioni d'uso dei locali e delle aree scoperte, che comportano un aumento di tariffa, producono effetti dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Il medesimo principio vale anche per le variazioni che comportino una diminuzione di tariffa, a condizione che la dichiarazione, se dovuta, sia prodotta entro i termini di cui al successivo articolo 30, decorrendo altrimenti dalla data di presentazione. Le variazioni di tariffa saranno di regola conteggiate a conguaglio.

Articolo 16

TARIFFA PER LE UTENZE DOMESTICHE

1. Per la determinazione della quota fissa da attribuire alla singola utenza si prende a riferimento l'importo dovuto da ciascun nucleo familiare, costituente la singola utenza, ponderato sulla base di un coefficiente di adattamento relativo al numero dei componenti del nucleo familiare e alla superficie dell'immobile occupato o condotto in modo da privilegiare i nuclei familiari più numerosi e le minori dimensioni dei locali, secondo quanto specificato nel punto 4.1 dell'Allegato 1 al D.P.R. n°158/99 (Coefficiente Ka). Il numero dei componenti il nucleo familiare è determinato ai sensi dell'art. 17, comma 1, del presente Regolamento.
2. La quota variabile della Tariffa per utenze Domestiche è così suddivisa: quota variabile 1 e quota variabile 2.
3. La quota variabile 1 della Tariffa, così come riportato all'art. 14 del presente Regolamento, è

rapportata al numero dei componenti del nucleo familiare moltiplicato per un coefficiente di adattamento, coefficiente K_b , definito in modo da privilegiare i nuclei familiari più numerosi e le minori dimensioni dei locali, secondo quanto specificato nel punto 4.1 dell'Allegato 1 al D.P.R. n°158/99. Il numero dei componenti il nucleo familiare è determinato ai sensi dell'art. 17, comma 1, del presente Regolamento.

4. La quota variabile 2 è calcolata in base alla produzione di rifiuti indifferenziati ed è computata in base alla dimensione e al numero di bidoni per rifiuto indifferenziato forniti all'utenza ed in base al numero di svuotamenti annui effettuati, fatto salvo il numero di svuotamenti minimi previsto nello schema tariffario.
5. I coefficienti K_a , K_b e K_x ed il numero di svuotamenti minimi per ogni tipologia di utenze domestica verranno adottati dal Consiglio Comunale, su base annua, con la deliberazione di approvazione della Tariffa.

Articolo 17

OCCUPANTI LE UTENZE DOMESTICHE

1. Il numero dei componenti di ciascun nucleo familiare sul quale parametrare la tariffa della singola utenza, relativamente alle utenze domestiche, è quello risultante dai registri anagrafici e precisamente dal foglio di famiglia ovvero dal foglio di convivenza alla data del 1° gennaio di ogni anno, o altra data utile per l'emissione delle fatture con scadenza di riscossione entro l'anno in oggetto. L'ufficio demografico comunale assicurerà l'immediata comunicazione di questo dato al soggetto Gestore della tariffa non appena lo stesso sarà disponibile.
2. Per i nuclei familiari variati successivamente al 1° gennaio di ogni anno la variazione del numero dei componenti ha effetto dalla data di variazione dei registri anagrafici.
3. Per le utenze e/o i nuclei familiari sorti successivamente al 1° gennaio di ogni anno il numero dei componenti è dato da quello risultante alla data di inizio dell'utenza, o altra data utile per l'emissione delle fatture.
4. Per utenze non stabilmente attive previste dall'art.7, comma 3 del DPR 158/1999 si intendono per le utenze domestiche:
 - le abitazioni tenute a disposizione come seconde case;
 - gli alloggi per i cittadini residenti all'estero;purché per entrambe le categorie, vi sia l'utilizzazione fino ad un massimo di 183 giorni all'anno.
5. In questi casi la tariffa è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e superficie.
6. Al fine di determinare il numero dei componenti del nucleo familiare di queste particolari utenze, per le quali risulterebbe difficile determinare il numero di persone che stabilmente occupano i locali, si devono seguire le seguenti regole:
 - nel caso in cui colui che occupa/conduce i locali indichi nella comunicazione il numero degli occupanti dell'alloggio, si deve utilizzare questo numero;
 - nel caso in cui colui che occupa/conduce i locali non indichi nella comunicazione il numero degli occupanti dell'alloggio, verrà indicato come nucleo familiare pari a 2.

Articolo 18

TARIFFA PER LE UTENZE NON DOMESTICHE

1. Per tutte le utenze non domestiche e per le attività produttive in genere la parte fissa della tariffa è attribuita sulla base di un coefficiente relativo alla potenziale produzione di rifiuti connessa alla tipologia di attività per unità di superficie assoggettabile a tariffa e determinato dal Comune nell'ambito degli intervalli indicati nel punto 4.3 dell'Allegato 1 al D.P.R. n° 158/99 (Coefficiente K_c - Tabella 3a).

2. La quota variabile della tariffa per utenze non domestiche è così suddivisa: quota variabile 1 e quota variabile 2.
3. La quota variabile 1 è determinata in base alla tipologia di attività e alla metratura ponderate per un coefficiente di produzione di rifiuti al mq per ciascuna attività Kd.
4. La quota variabile 2 è calcolata in base alla produzione di rifiuti indifferenziati ed è computata in base alla dimensione e al numero di bidoni per rifiuto indifferenziato forniti all'utenza ed in base al numero di svuotamenti annui effettuati fatto salvo il numero di svuotamenti minimi previsto nello schema tariffario.
5. I coefficienti Kc e Kd ed il numero di svuotamenti minimi per ogni tipologia di utenze non domestica verranno adottati dal Consiglio Comunale, su base annua, con la deliberazione di approvazione della Tariffa.

Articolo 19

CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE

1. Le utenze non domestiche sono suddivise nelle categorie di attività indicate nell'allegato B.
2. L'inserimento di un'utenza in una delle categorie di attività previste dall'allegato B viene di regola effettuata sulla base della classificazione delle attività economiche ATECO adottata dall'ISTAT relativi all'attività principale o ad eventuali attività secondarie, fatta salva la prevalenza dell'attività effettivamente svolta.
3. Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.
4. La tariffa applicabile è di regola unica per tutte le superfici facenti parte del medesimo compendio.
5. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica o professionale alla superficie a tal fine utilizzata è applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata.
6. In tutti i casi in cui non sia possibile distinguere la porzione di superficie destinata per l'una o l'altra attività, si fa riferimento all'attività principale desumibile dalla visura camerale o da altri elementi.

Articolo 20

SISTEMI DI MISURAZIONE PUNTUALE E COMMISURAZIONE DEL SERVIZIO RESO

1. Ai sensi del comma 668 dell'art. 1 della Legge n. 147/2013 e s.m.i. in coerenza delle disposizioni di cui al DM 20/04/2017 sono definiti "sistemi di misurazione puntuale" i sistemi di raccolta dei rifiuti che consentono di associare ad ogni singola utenza la quantità di rifiuti urbani della stessa conferiti, espressa in unità di peso (Kg.).
2. La misurazione della quantità di rifiuti prodotti è finalizzata alla commisurazione del prelievo economico per il servizio effettivamente reso all'utenza. La misurazione potrà avvenire anche mediante rilevazione del dato volumetrico.
3. La misurazione della quantità può essere effettuata su una o più frazioni che compongono il rifiuto urbano, come usualmente suddivise nell'organizzazione della raccolta.
4. Rientrano tra i sistemi di misurazione puntuale e commisurazione del servizio reso:
 - a raccolta domiciliare con assegnazione e misurazione dei volumi di contenitori o sacchi di volumetria nota conferiti al circuito di raccolta, eseguito secondo frequenze definite;
 - l'adesione a servizi facoltativi quali la raccolta domiciliare della frazione vegetale.
5. In caso di perdita o inattendibilità del dato relativo alla quantità di rifiuti prodotti, la parte variabile "misurata" della tariffa è calcolata sulla base dei dati storici di conferimento della singola utenza, tenendo conto di ogni eventuale dato rilevante; in mancanza di attendibili dati storici si applica la metodologia presuntiva di cui al DPR 158/99.

Art. 21

SOGLIA MINIMA DI CONFERIMENTO DEL RIFIUTO INDIFFERENZIATO

1. La soglia minima di produzione è addebitata anche in presenza di conferimenti inferiori.

Articolo 22

SCUOLE STATALI

1. Alle istituzioni scolastiche statali si applica quanto previsto dall'art. 33-bis del Decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248 (Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria), convertito con modificazioni dalla Legge 28/02/2008, n. 31. Il contributo previsto dall'art. 33-bis del D.L. 31/12/2007, n. 248, ai sensi della determinazione ARERA n°2/DRIF/2020, al netto del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente, deve essere riversato al Gestore e sottratto dal totale dei costi del Piano economico finanziario di cui all'articolo 11 - che deve essere coperto con la Tariffa. Le istituzioni scolastiche statali, pertanto, non sono tenute a corrispondere la tariffa corrispettivo fermo restando l'obbligo da parte delle altre tipologie di scuole (es. scuole materne comunali, istituti scolastici privati etc..).

Articolo 23

TARIFFA GIORNALIERA

1. La tariffa giornaliera si applica ai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, ossia per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche, di uso pubblico o gravate da servitù di pubblico passaggio.
2. La tariffa è commisurata ai metri quadrati di superficie occupata e ai giorni di occupazione.
3. La misura tariffaria da applicare a questa categoria è determinata in base alla tariffa annuale di gestione dei rifiuti urbani, attribuita alla categoria contenente voci corrispondenti di uso o assimilabili, rapportata a giorno, e maggiorata di un importo percentuale del 30% (trenta per cento).
4. In mancanza di corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nel presente regolamento è applicata la Tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti urbani.
5. È dovuta la Tariffa annuale intera nel caso di svolgimento dell'attività per periodo di durata superiore a 183 giorni dell'anno solare di riferimento, anche se ricorrenti.
6. Per particolari manifestazioni o eventi (sportivi, socio-culturali, feste popolari) che si svolgono su aree pubbliche ovvero aree di uso pubblico, in considerazione della loro specialità ai fini della determinazione della Tariffa, risultando la quantità dei rifiuti prodotti variabile in ragione del numero dei partecipanti, il Gestore del servizio e della Tariffa può concludere con il soggetto organizzatore della manifestazione/evento specifici contratti aventi ad oggetto il servizio di raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti. In questi casi la Tariffa è assorbita dal contratto sottoscritto dalle parti.
7. L'obbligo di presentazione della dichiarazione dell'uso temporaneo è assolto con il pagamento della tariffa da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per la tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche all'atto dell'occupazione. L'ufficio comunale competente che rilascia l'autorizzazione per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche ha l'obbligo di

comunicare l'occupazione al Gestore del servizio.

8. In caso di uso di fatto, la tariffa che non risulti versata all'atto dell'accertamento dell'occupazione abusiva, è recuperata unitamente agli interessi moratori ed alle sanzioni eventualmente dovute.
9. Per l'eventuale atto di recupero della tariffa, il contenzioso e le sanzioni si applicano le norme stabilite dalla legge e dal presente regolamento.

Articolo 24 **TRIBUTO PROVINCIALE**

1. Ai soggetti passivi della componente TARI, compresi i soggetti tenuti a versare il tributo giornaliero, è applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente istituito con l'art. 19, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e confermato con l'art. 49 del D.Lgs. 22 del 1997.
2. Il tributo provinciale è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo.

TITOLO IV – RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI

Articolo 25 **RIDUZIONI PER LE UTENZE DOMESTICHE**

1. Il procedimento per la determinazione della riduzione viene avviato su documentata istanza dell'utente da presentarsi entro e non oltre il 31 gennaio dell'anno successivo a quello in cui la stessa si riferisce.
2. La riduzione di cui al comma 1 non potrà comunque essere superiore al 50% della quota variabile complessivamente dovuta.
3. È concessa una riduzione tariffaria per le abitazioni isolate così modulata:

Tipologia di abitazione	Riduzione
Casa isolata fino a 300 mt. dal punto di raccolta	40 % sulla parte variabile 1 e 2 della tariffa
Casa isolata da 301 a 2000 mt. dal punto di raccolta	65 % sulla parte variabile 1 e 2 della tariffa
Casa isolata oltre i 2001 mt. dal punto di raccolta	70 % sulla parte variabile 1 e 2 della tariffa

4. Gli anziani o persone con disabilità che possiedono locali considerati abitazione principale e relative pertinenze, a titolo di proprietà o usufrutto o che occupano locali ad uso abitativo in qualità di locatari, ma che per esigenze di salute sono ricoverati presso case di cura o ospedali, sono tenuti al pagamento della tariffa per la sola quota fissa. A prescindere dalla sussistenza della residenza in detti locali, così come previsto dall'art.8 comma 1 lettera b) del D.P.R. n. 223 del 30/5/1989 "Regolamento anagrafico".
5. Alle utenze domestiche che abbiano avviato il compostaggio domestico è prevista una riduzione pari al 20 % della "quota variabile 1". Tale riduzione, che decorre dal 1° gennaio 2014, prevede l'onere della prova a carico dell'utente, che dovrà presentare all'Ecosportello apposita documentazione circa la sussistenza dei requisiti (anche fotografica), e potrà essere soggetta al controllo da parte del Gestore. La disciplina del comma 5 è applicata anche al c.d. compostaggio di comunità.

Articolo 26
RIDUZIONI PER LE UTENZE NON STABILMENTE ATTIVE O TEMPORANEE

1. Per utenze non stabilmente attive previste dall'art.7, comma 3 del DPR 158/1999 si intendono per le utenze non domestiche:
 - a) i locali e le aree scoperte adibite ad attività stagionale occupate o condotte anche in via non continuativa per un periodo inferiore a 183 giorni, risultante da licenza od autorizzazione rilasciata da competenti organi per l'esercizio dell'attività.
2. Dalla disciplina del presente articolo è esclusa l'attività di commercio itinerante, alla quale è invece applicata la Tariffa Giornaliera di cui all'art. 23.
3. La tariffa per le utenze di cui al precedente comma 1 è da calcolarsi:
 - a) per le case tenute a disposizione o occupate meno di 6 mesi all'anno la quota della tariffa viene ridotta del 50 % della quota di tariffa variabile (1 e 2);
 - b) per le utenze non domestiche si prevede una riduzione del 40 % della quota di tariffa variabile (1 e 2).
4. Tali riduzioni spettano solo se richieste con apposita dichiarazione.
5. L'utente è tenuto a dichiarare tempestivamente il venir meno delle condizioni che danno diritto alla riduzione.

Articolo 27
RIDUZIONI PER IL RECUPERO

1. Le utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani, previa dimostrazione di averli avviati a recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi.
2. Per consentire la corretta programmazione dei servizi pubblici, le utenze non domestiche che intendono avvalersi della facoltà di cui al presente articolo e conferire a recupero al di fuori del servizio pubblico la totalità dei propri rifiuti urbani devono darne comunicazione preventiva al gestore della tariffa corrispettiva sui rifiuti via PEC entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetti a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo.
3. Per le utenze non domestiche di cui al comma 2 la scelta di avvalersi di operatori privati diversi dal gestore del servizio pubblico deve essere effettuata per un periodo non inferiore a due anni, salva la possibilità per il gestore del servizio pubblico, previa richiesta dell'utenza non domestica, di riprendere l'erogazione del servizio anche prima della scadenza.
4. Per comunicare la scelta di cui al comma precedente, l'utente è tenuto alla presentazione di una comunicazione sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa/attività, nella quale devono essere indicati: l'ubicazione degli immobili di riferimento e le loro superfici assoggettabili, il tipo di attività svolta in via prevalente con il relativo codice ATECO, i quantitativi stimati dei rifiuti che saranno conferiti al di fuori del servizio pubblico, da avviare a recupero, distinti per codice EER (Elenco Europeo dei Rifiuti), la durata del periodo, per la quale si intende esercitare tale opzione, l'impegno a restituire le attrezzature pubbliche in uso quali, cassoni e containers, il/i soggetto/i autorizzato/i con i quali è stato stipulato apposito contratto. Alla comunicazione deve essere allegata idonea documentazione, anche nella modalità dell'autocertificazione, comprovante l'esistenza di un accordo contrattuale con il/i soggetto/i che effettua/no l'attività di recupero dei rifiuti (impianti di primo conferimento che effettuano il recupero rifiuti). Tale comunicazione è valida anche quale dichiarazione di variazione ai fini della tariffa corrispettiva sui rifiuti.
5. L'esclusione della parte variabile della tariffa è comunque subordinata alla presentazione di una comunicazione annuale, da presentare tramite PEC al gestore stesso, a pena di decadenza con le modalità ed entro il termine del 31 gennaio.
6. Il gestore ha facoltà di effettuare controlli ed ispezioni al fine di verificare la coerenza e la

correttezza delle rendicontazioni presentate rispetto all'attività svolta ed alle quantità prodotte. Nel caso di comportamenti non corretti o dichiarazioni mendaci, il gestore provvederà al recupero della tariffa dovuta e indebitamente non versata e all'applicazione della disciplina prevista per le dichiarazioni infedeli. Sono fatte salve ulteriori sanzioni previste dalla legge e regolamenti in materia.

7. La parte variabile viene esclusa in via previsionale ed è soggetta a conguaglio. Nel caso di omessa presentazione della rendicontazione dell'attività di recupero svolta nei termini previsti dal presente regolamento, ovvero quando non si dimostri il totale recupero dei rifiuti prodotti in caso di fuoriuscita dal servizio pubblico, il gestore provvede al recupero della quota variabile della tariffa indebitamente esclusa dal conteggio della tariffa.
8. Per le utenze non domestiche, il produttore di rifiuti speciali ai sensi dell'art.198 comma 2 lett. g del D.Lgs. 152/06, che dimostri di avviarli a recupero, mediante la presentazione di copie dei formulari di identificazione, di cui al D.M. 1.4.1998 n.145, debitamente compilati in tutte le loro parti, ha diritto ad una riduzione della quota variabile della tariffa. La determinazione della riduzione spettante viene effettuata a consuntivo. La riduzione della quota variabile della tariffa è proporzionale alla quantità dei rifiuti che il produttore dimostri di aver avviato a recupero nelle seguenti misure: riduzione dello 0,5 % della quota variabile dovuta per ogni riduzione pari al 1% del quantitativo complessivo prodotto dall'utenza. Tale quantitativo viene desunto dal valore attribuito al coefficiente Kd di cui al comma 5 art. 17 del presente regolamento.
9. Il procedimento per la determinazione della riduzione viene avviato su documentata istanza dell'utente da presentarsi entro e non oltre il 31 gennaio dell'anno successivo a quello in cui la stessa si riferisce.
10. La riduzione di cui al comma 9 non potrà comunque essere superiore al 50% della quota variabile complessivamente dovuta.
11. La riduzione opera di regola mediante compensazione alla prima scadenza utile secondo le modalità e i limiti massimi previsti dall'art. 25 comma 8 e 10.

Articolo 28

AGEVOLAZIONI PER L'AVVIO A RICICLO DEI RIFIUTI URBANI

1. È fatta salva la facoltà delle utenze non domestiche di avviare a riciclo i propri rifiuti urbani in base a quanto previsto dall'articolo 1, co. 649, secondo periodo, della legge 147 del 2013.
2. Alle utenze non domestiche, che dimostrano di aver avviato al riciclo, direttamente o tramite soggetti autorizzati, i propri rifiuti urbani, può essere concessa una riduzione della quota variabile della tariffa corrispettiva sui rifiuti commisurata alla quantità di rifiuti avviati a riciclo proporzionale al rapporto alla quantità di rifiuti avviati a riciclo.
3. La riduzione della quota variabile della tariffa è proporzionale alla quantità dei rifiuti che il produttore dimostri di aver avviato a recupero nelle seguenti misure: riduzione dello 0,5 % della quota variabile dovuta per ogni riduzione pari al 1% del quantitativo complessivo prodotto dall'utenza. Tale quantitativo viene desunto dal valore attribuito al coefficiente Kd di cui al comma 5 art. 18 del presente regolamento.
4. La riduzione di cui al comma 2 è riconosciuta su richiesta dell'utente che presenta annualmente al gestore, a pena di decadenza, apposita comunicazione entro il 30 gennaio, allegando copia di tutti i formulari di trasporto, di cui all'art. 193 del D.Lgs 152/2006, relativi ai rifiuti riciclati, debitamente controfirmati dal destinatario.
5. La riduzione opera di regola mediante compensazione alla prima scadenza utile secondo le modalità e i limiti massimi previsti dall'art. 25 comma 8 e 10.

Articolo 29

RIDUZIONI DELIBERATE DAL COMUNE

1. Il Comune, ai sensi dell'art. 1 comma 660 della Legge n. 147/2013, può deliberare ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle già previste dal presente regolamento.
2. Per le riduzioni ed esenzioni a favore di utenze domestiche e/o non domestiche per finalità sociali, equitative, di sostegno allo sviluppo del territorio e per altre ragioni di rilevante interesse pubblico non previste dalle normative, la relativa copertura deve essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa ed assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune e deve essere riversata al Gestore a copertura dei costi indicati nel PEF.
3. Il Comune deve comunicare al Gestore i nominativi ovvero i criteri di individuazione degli utenti cui applicare nuove riduzioni ed esenzioni.

Articolo 30 AGEVOLAZIONI

1. Sono inoltre previste le seguenti agevolazioni:
 - a- fornitura gratuita di sacchi per conferimento di pannoloni e traverse alle seguenti tipologie di utenze domestiche:
 - a nuclei familiari con particolari esigenze sanitarie, che risultino da apposita certificazione;
 - a nuclei familiari con bambini di età inferiore ai 3 anni che fanno uso di pannolone;
 - scuole materne che abbiano una convenzione con il comune.
2. Il numero ed il volume dei sacchi saranno determinati dal Consiglio comunale, su base annua, con la deliberazione di approvazione della tariffa.

TITOLO V – DICHIARAZIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE

Articolo 31 CONTENUTO E PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE

1. I soggetti passivi hanno l'obbligo di presentare e sottoscrivere apposita dichiarazione. In via prioritaria la dichiarazione deve essere presentata e sottoscritta:
 - per le utenze domestiche: dal soggetto intestatario della scheda anagrafica di famiglia o della scheda anagrafica di convivenza, nel caso di residenti o da uno dei coobbligati. Nel caso di non residenti tale obbligo ricade in capo al conduttore, occupante o detentore di fatto;
 - per le utenze non domestiche: dal soggetto legalmente responsabile dell'attività che si svolge nei locali o nelle aree scoperte ad uso privato. Nel caso in cui i soggetti tenuti alla dichiarazione in via prioritaria non ottemperino, hanno obbligo di dichiarazione, con vincolo di solidarietà, gli eventuali altri soggetti che occupano o detengono i locali e le aree scoperte.
2. I soggetti obbligati, ai sensi del comma 1, presentano al soggetto gestore del servizio di riscossione entro il termine di norma di trenta giorni (30) dall'inizio dell'occupazione o conduzione, e comunque non oltre il 30 giugno dell'anno successivo, dichiarazione redatta su appositi moduli messi gratuitamente a disposizione degli interessati.
3. La dichiarazione può essere consegnata direttamente, spedita per posta, per e-mail o altro mezzo stabilito dal gestore.
4. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi qualora le condizioni di assoggettamento a tariffa siano rimaste invariate. In caso contrario l'utente è tenuto a dichiarare entro 30 giorni e nelle medesime forme, ogni variazione relativa ai locali ed aree, alla loro superficie e destinazione, al numero degli occupanti l'abitazione che comporti un

diverso ammontare della tariffa o comunque influisca sull'applicazione e riscossione dell'entrata in relazione ai dati da indicare nella dichiarazione.

5. La dichiarazione, originaria o di variazione, deve contenere:
 - per le utenze domestiche:
 - ✓ l'indicazione dei dati identificativi del soggetto che la presenta;
 - ✓ il numero degli occupanti l'alloggio se residenti nel Comune o i dati identificativi se non residenti;
 - ✓ l'ubicazione, numero civico e interno, superficie e destinazione d'uso dei singoli locali ed aree dichiarate e delle loro ripartizioni interne, compresi i locali e le aree non soggetti alla tariffa;
 - ✓ la data di inizio dell'occupazione o conduzione dei locali ovvero la data in cui sono intervenute le variazioni dichiarate;
 - ✓ i dati catastali dell'immobile;
 - ✓ a discrezione del gestore, eventuale contratto d'affitto.
 - per le utenze non domestiche:
 - ✓ l'indicazione dei dati identificativi (codice fiscale, residenza, dati anagrafici) del soggetto che la presenta (rappresentante legale o altro);
 - ✓ l'indicazione dei dati identificativi dell'utenza non domestica (natura giuridica, denominazione e scopo sociale o istituzionale, codice fiscale/partita IVA e sede legale);
 - ✓ l'ubicazione numero civico e interno, superficie e destinazione d'uso dei singoli locali ed aree dichiarate e delle loro ripartizioni interne, compresi i locali e le aree non soggetti alla tariffa;
 - ✓ la data di inizio dell'occupazione o conduzione dei locali ovvero la data in cui sono intervenute le variazioni dichiarate;
 - ✓ i dati catastali dell'immobile;
 - ✓ planimetria individuante locali e aree occupati, con particolare attenzione alle aree non assoggettate (per esempio per produzione esclusiva di rifiuti speciali);
 - ✓ a discrezione del gestore, eventuale contratto d'affitto.
6. All'atto della presentazione viene rilasciata ricevuta della dichiarazione, che, nel caso di spedizione, si considera presentata nel giorno indicato con il timbro postale o, se inviata tramite e-mail o quanto stabilito dal gestore, nel giorno di suo ricevimento.
7. La cessazione dell'uso dei locali ed aree deve essere comunicata al gestore del servizio entro 30 giorni.
8. Gli uffici comunali ed in particolare l'ufficio tecnico, anagrafe, commercio, occupazione suolo pubblico, vigilanza ed assistenza, sono obbligati a comunicare al gestore tutte le informazioni che possono influire sulla gestione della tariffa, attivandosi d'ufficio o su richiesta del gestore stesso. Ai sensi dell'art. 19 comma 3 del D.Lgs. 196/2003, è autorizzata a favore del gestore la diffusione dei dati personali a disposizione del Comune per le sole finalità inerenti la gestione della tariffa e del servizio, e nei limiti generali fissati dalla normativa stessa. Il Gestore è tenuto a garantire la tutela della riservatezza dei dati inerenti alle persone fisiche o giuridiche nelle forme previste dal D.Lgs. 196/2003.

Articolo 32 PASSAGGIO DEI DATI

1. Gli uffici comunali sono obbligati a trasmettere al soggetto Gestore della tariffa, con le modalità e nei tempi da concordare congiuntamente, copia o elenchi:
 - a) delle autorizzazioni per occupazione di spazi ed aree pubbliche;
 - b) dei provvedimenti di agibilità/abitabilità rilasciati per l'uso di locali o aree;
 - c) dei provvedimenti relativi all'esercizio di attività artigianali, commerciali, fisse o itineranti;
 - d) delle dichiarazioni di cessione di fabbricato;
 - e) del numero dei componenti di ciascun nucleo familiare al 1° gennaio di ciascun anno per permettere l'emissione delle fatture;
 - f) delle comunicazioni di variazione anagrafica, da comunicare con cadenza mensile;
2. Per tutte le informazioni di cui sopra il Gestore del Servizio può organizzare un collegamento telematico per il trasferimento periodico delle informazioni necessarie.
3. Il Gestore è tenuto a trasmettere al Comune, senza oneri aggiuntivi, entro 30 giorni dalla cessazione dell'affidamento i dati completi relativi alle utenze del Comune suddivisi tra utenze domestiche e non domestiche con tutte le specifiche necessarie all'elaborazione del Piano Tariffario.

Articolo 33 CONTROLLO

1. Il Gestore, eventualmente in collaborazione con il Comune, provvede a svolgere le attività necessarie ad individuare tutti i soggetti obbligati a pagare la Tariffa e al controllo dei dati dichiarati in comunicazione nonché nelle dichiarazioni finalizzate all'ottenimento delle riduzioni.
2. Il Gestore designa un responsabile incaricato al quale spettano i compiti e i poteri di gestione della tariffa corrispettivo, nonché il ruolo di referente verso il Comune e l'utenza. Il Gestore indica in fattura, coerentemente con quanto previsto nella Carta dei Servizi, i canali di contatto attraverso i quali l'utente del servizio rifiuti può promuovere istanze, reclami e azioni legali.
3. Il Gestore del servizio esercita l'attività di controllo necessaria per la corretta applicazione della Tariffa.
4. Il Gestore a tale scopo può:
 - a) richiedere l'esibizione dei contratti di locazione, affitto e scritture private atte ad accertare le date di utilizzo del servizio;
 - b) richiedere notizie relative ai presupposti di applicazione tariffaria, non solo agli occupanti o ai detentori, ma anche ai proprietari dei locali ed aree;
 - c) invitare i predetti soggetti a comparire di persona per fornire prove, delucidazioni e chiarimenti;
 - d) utilizzare tecnici o soggetti incaricati dal Gestore;
 - e) accedere ai locali ed aree assoggettabili a Tariffa mediante personale debitamente autorizzato previo accordo con l'utente.
5. In caso di mancata collaborazione dell'utenza o di altro impedimento alla diretta rilevazione, il Gestore del servizio può fare ricorso alle presunzioni semplici a norma dell'art. 2729 del Codice civile.
6. Dell'esito delle verifiche effettuate viene data comunicazione agli interessati, che s'intende accettata qualora entro 30 giorni dal ricevimento non pervengano rilievi. Nel caso in cui l'utente riscontrasse elementi di discordanza può, nello stesso termine, fornire le precisazioni del caso che, se riconosciute fondate, comportano l'annullamento o la rettifica della comunicazione inviata. Il Gestore, decorso il termine assegnato, provvede ad emettere nei confronti dei soggetti che non si sono presentati o non hanno dato riscontro, la relativa fattura sulla base degli elementi indicati nella comunicazione stessa.
7. In caso di omessa, infedele o tardiva presentazione delle comunicazioni di cui all'articolo 30, il Gestore provvede al recupero della tariffa o maggior tariffa dovuta, alla quale sono applicati gli

interessi pari al T.U.R. (tasso unico di riferimento) fissato dalla Banca Centrale Europea (nel seguito: tasso BCE) maggiorato, oltre all'applicazione della sanzione di cui all'articolo 33 del presente Regolamento.

8. Il recupero della omessa, tardiva o errata corresponsione della tariffa è effettuato con retroattività non superiore ai 5 anni antecedenti a quello in cui il credito è fatto valere, mediante la notifica di un avviso di accertamento della tariffa omessa, non correttamente o tardivamente corrisposta.

Articolo 34 SANZIONI

1. Le violazioni al presente Regolamento sono punite con sanzioni amministrative pecuniarie in ogni caso comprese tra un minimo di € 50,00 ed un massimo di € 500,00, articolate come dalla tabella seguente. L'importo del pagamento in misura ridotta, all'interno del limite edittale minimo e massimo della sanzione indicato, è stabilito ai sensi dell'art. 16, comma 2 legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifica al sistema penale), in deroga alla disposizione di cui al comma 1 del medesimo articolo.

VIOLAZIONE		SANZIONE		
n.		MINIMA	MASSIMA	PAGAMENTO IN FORMA RIDOTTA
1	Omesso o parziale versamento della tariffa	€ 50,00	€ 500,00	30% degli importi non versati o parzialmente versati
2	Infedele dichiarazione riscontrata a seguito delle attività di controllo	€ 50,00	€ 500,00	50% degli importi non versati
4	Mancata comunicazione di variazione degli elementi relativi alla tariffa e/o del venire meno delle condizioni di riduzione	€ 50,00	€ 500,00	€ 100,00

Articolo 35 FATTURAZIONE E RISCOSSIONE

1. Il Gestore del Servizio e della Tariffa provvede all'emissione e riscossione delle fatture per l'addebito del servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani nei modi previsti dal Regolamento.
2. L'importo annuo della tariffa complessivamente dovuta è di norma riscosso in 3 rate le cui scadenze sono stabilite contestualmente all'approvazione delle tariffe.
3. E' facoltà dell'amministrazione stabilire diverso numero di rate e scadenze per il pagamento della tariffa rispetto a quelle fissate dal regolamento.
4. Il Gestore è tenuto nel trattare i dati degli utenti relativi alla gestione della tariffa rifiuti nel pieno ed assoluto rispetto della normativa sulla privacy.
5. La quota variabile puntuale per la parte dei conferimenti eccedenti a quelli inclusi nella quota variabile base sarà addebitata in sede di conguaglio e/o nella prima rata utile.
6. Se le scadenze di cui sopra cadono in giorni festivi, la scadenza sarà prorogata al primo giorno feriale successivo.
7. Qualora sessanta giorni prima della scadenza della rata non siano state ancora approvate le tariffe per l'anno di riferimento, la rata in scadenza è computata in acconto e sulla base delle tariffe in vigore del precedente anno e si procede al conguaglio nella rata successiva.

8. Il gestore trasmette agli utenti le fatture relative alla rate del corrispettivo, specificando le somme da versare e le modalità di pagamento previste, allegando la modulistica di pagamento precompilata.
9. Il gestore, su richiesta del contribuente, può concedere rateizzazioni nei versamenti solo se richieste entro la scadenza del versamento e purché l'utente sia in regola con i pagamenti precedenti. Il gestore può concedere rateizzazioni per fatture già scadute unicamente per le utenze che abbiano motivate difficoltà economiche.
10. L'utente decade dalla rateizzazione qualora non rispetti le date di scadenza dei pagamenti stabilite nell'accordo di rateizzazione.

Articolo 36

MODALITA' DI VERSAMENTO E SOLLECITO DI PAGAMENTO

1. Il pagamento della fattura deve essere effettuato entro i termini indicati nella medesima presso gli uffici postali o gli sportelli bancari ovvero mediante domiciliazione bancaria o postale o altre modalità di pagamento indicate dal Gestore.
2. Le fatture sono spedite al domicilio del titolare dell'utenza o ad altro recapito indicato dallo stesso, tramite il servizio postale o agenzie di recapito autorizzate, come corrispondenza ordinaria. In alternativa, le fatture possono essere spedite su richiesta tramite posta elettronica ordinaria nel caso di utenza domestica e tramite posta elettronica certificata nel caso di utenza non domestica. Le fatture sono disponibili anche all'interno dello sportello online del sito del Gestore ove attivato.
3. Per importi superiori a 50 €, il Gestore può concedere rateizzazioni nei versamenti se l'utente ne fa richiesta prima dell'avviso delle procedure di riscossione coattiva, di persona presso gli sportelli del Gestore o tramite richiesta scritta, previa valutazione da parte del Gestore della regolarità dell'utente nei precedenti pagamenti. Le somme oggetto di rateizzazione sono calcolate dal giorno successivo a quello di scadenza del termine fissato per il pagamento della fattura. Le modalità e i tempi di dilazione dovranno essere concordati con il Gestore.
4. In caso di omesso o parziale pagamento, il Gestore, trascorsi 30 giorni dalla data di scadenza riportata in fattura inviata all'utente, notifica apposito sollecito di pagamento avente valore di messa in mora, in cui indica il termine ultimo entro cui provvedere all'adempimento e le modalità di comunicazione del pagamento, mediante raccomandata A/R o posta elettronica certificata. Trascorso il termine indicato nel sollecito scritto, il Gestore procede al recupero del credito nei modi di legge. Oltre al corrispettivo dovuto il Gestore addebita all'utente gli interessi di mora per ogni giorno di ritardo successivo ai 30 giorni decorrenti dalla data di scadenza riportato in fattura pari al vigente tasso legale. Con l'atto di sollecito è richiesto anche il rimborso delle eventuali spese di notifica postali.
5. Scaduto inutilmente il termine indicato nel sollecito di cui al comma 4, il Gestore notifica atto di contestazione della violazione per omesso o parziale versamento della tariffa prevista all'art. 33.

Articolo 37

INTERESSI

1. Gli interessi di mora, di rateazione e di rimborso sono computati nella misura del vigente tasso legale previsto per i tributi erariali.
2. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

Articolo 38

RIMBORSI

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il gestore si adegua all'art. 28 Delibera 15/2022/R/rif del 18.01.2022 ARERA.
2. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi nella misura prevista dall'articolo 35, a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.
3. Ai sensi dell'articolo 1, comma 168, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, non si procede al rimborso per somme inferiori a 12,00 (dodici) euro per anno d'imposta.

Articolo 39

SOMME DI MODESTO AMMONTARE

Non si fa luogo ad alcuna riscossione quando l'importo del versamento della Tariffa comprensivo delle eventuali sanzioni o penalità ed interessi, risulta inferiore a 12,00 euro.

Articolo 40

CONTESTAZIONI

1. L'intestatario dell'utenza, che ritenga non conforme alle norme del presente Regolamento la valutazione delle superfici o di altri elementi determinanti ai fini dell'applicazione della Tariffa, inoltra istanza scritta al soggetto Gestore del Servizio e della Tariffa esponendo in modo dettagliato le sue contestazioni.

Articolo 41

CONTENZIOSO ED AUTOTUTELA

1. La giurisdizione in ordine alla Tariffa corrispettiva è determinata in base alla legge.
2. Il Gestore può, in qualsiasi momento, d'ufficio o su segnalazione del soggetto interessato, con apposita determinazione motivata, annullare ovvero revisionare totalmente o parzialmente le precedenti determinazioni in ordine all'obbligo del pagamento della Tariffa e, avendone riconosciuto l'erroneità manifesta, procedere alle dovute rettifiche.
3. L'utente può chiedere al Gestore la verifica della corretta applicazione degli elementi e dei parametri che determinano l'ammontare della tariffa, avanzando eventuali reclami motivati, ai quali il Gestore risponde entro 30 giorni dalla richiesta. I reclami possono essere avanzati dall'utente esclusivamente in forma scritta, avvalendosi anche delle proprie forme associative.
4. Per la soluzione di controversie che non abbiano già trovato composizione a seguito di reclamo l'utente può avvalersi delle procedure di conciliazione presso la CCIAA o il Giudice di Pace, ferma restando la possibilità di ricorrere nelle forme e nei modi consentiti dalla legge.

Articolo 42

ENTRATA IN VIGORE E PRIMA APPLICAZIONE

1. Il presente regolamento entra in vigore dal 01/01/2024.
2. Alla data di entrata in vigore della tariffa corrispettiva disciplinata dal presente regolamento si intendono abrogate le disposizioni regolamentari precedenti. Rimane ferma l'applicazione di tutte le relative norme legislative e regolamentari per lo svolgimento delle attività di accertamento relative alla TIA, alla TARES e alla TARI per i rispettivi periodi di vigenza.

3. Per la prima applicazione della Tariffa Corrispettiva si considerano valide le denunce precedentemente prodotte con TIA/TARES/TARI, integrate con gli elementi in esse non contenuti e necessari all'applicazione della nuova tariffa.

Articolo 43

RINVIO ED ALTRE DISPOSIZIONI DI LEGGE

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento si applicano le disposizioni contenute nelle altre norme legislative regolamentari vigenti in materia.
2. Tutte le successive norme integrative e modificative apportate dalla normativa legislativa e regolamentare vigente, nella materia oggetto del presente

ALLEGATO A

Categorie di utenze non domestiche.

Come da **ALLEGATO 1** del **D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158** - Regolamento recante norme per l'elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani.

Utenze non domestiche	
1	Associazioni, biblioteche, musei, scuole (ballo, guida, ecc.)
2	Cinematografi e teatri
3	Autorimesse, magazzini senza vendita diretta
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi
5	Stabilimenti balneari
6	Autosaloni, esposizioni
7	Alberghi con ristorante
8	Alberghi senza ristorante
9	Carceri, case di cura e riposo, caserme
10	Ospedali
11	Agenzie, studi professionali, uffici
12	Banche ed istituti di credito
13	Negozi abbigliamento, calzature, librerie, cartolerie, ferramenta e negozi di beni durevoli
14	Edicole, farmacie, tabaccai, plurilicenze
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato
16	Banchi di mercato beni durevoli
17	Parrucchiere, barbiere, estetista
18	Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista)
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto
20	Attività industriali con capannoni di produzione
21	Attività artigianali di produzione beni specifici
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub
23	Mense, birrerie, hamburgerie
24	Bar, caffè, pasticceria
25	Generi alimentari (pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, supermercati)
26	Plurilicenze alimentari e/o miste
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio
28	Ipermercati di generi misti
29	Banchi di mercato genere alimentari
30	Discoteche, night club